



Distribuzione

GRUPPO ENEL - DIVISIONE INFRASTRUTTURE E RETI
MACRO AREA TERRITORIALE NORD OVEST
Zona di Novara-Verbania

P20151021104534551412253

Novara-Verbania, 21/10/2015

Egr.
DALLA POZZA FABIO
Via Rivola, 2
28865 Crevoladossola (VB)

Codice Rintracciabilità: **104534551**

Oggetto: **Preventivo di connessione alla rete BT di Enel Distribuzione per Cessione Totale** per l'impianto di produzione da fonte Acqua Fluente per una potenza in immissione richiesta di 70 kW sito in Frazione Cadarese, SNC - Premia.

Con riferimento alla Sua domanda di connessione, si trasmette, ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas n. 99/08, allegato A - Testo Integrato delle Connessioni Attive (TICA) e successive modifiche e integrazioni, di seguito denominata "TICA", il preventivo di connessione, elaborato secondo le seguenti condizioni:

- Potenza in immissione richiesta (art. 1.1,dd del TICA) 70 kW;
- Potenza nominale dell'impianto di produzione 70 kW;
- Potenza ai fini della connessione (art. 1.1,z del TICA) 70 kW.

1. DATI IDENTIFICATIVI DI IMPIANTO

I seguenti dati sono relativi al punto di connessione dell'impianto in oggetto alla rete BT con tensione nominale 380 V ed identificato con il codice di rintracciabilità della richiesta **104534551**.

indirizzo:	Frazione Cadarese, SNC - Premia
località:	Premia 28866 (VB)
codice POD:	IT001E025022629 (Art. 37, c.1 Delibera 111/06)
codice presa:	0382000400007
codice fornitura:	025022629
Cliente:	TRIVELLI EMANUELE
DTR:	Piemonte Liguria
Zona:	Novara-Verbania



1/13

2. COSTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA CONNESSIONE E MODALITA' DI PAGAMENTO

L'importo da corrispondere per la richiesta di connessione in immissione, come da soluzione tecnica minima individuata, è pari a € 4.725,06 IVA compresa, come meglio specificato nel seguito:

- valore **€ 3.873,00** determinato come minimo tra:

A = € 35,00 * 70 + € 90,00 * 1 * 70 * € 0,21 +100	€ 3.873,00
B = € 4,00 * 70 + € 7,50 * 1 * 70 * € 6,34 +6000	€ 9.608,50

cui andrà aggiunta l'IVA pari a € 852,06.

Pertanto il corrispettivo per la connessione è pari a € 4.725,06 IVA compresa.

Con l'accettazione del preventivo dovrà corrispondere l'importo di € 1.417,52 IVA compresa (pari al 30% dell'importo totale sopradDETTO).

L'importo a saldo, pari a € 3.307,54 (70% dell'importo totale iva compresa), dovrà essere corrisposto contestualmente alla comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie alla realizzazione fisica della connessione, previste nella Specifica Tecnica allegata al presente preventivo.

Gli importi suddetti potranno essere corrisposti mediante:

- bonifico bancario IT27G0306901000100000069553 riportando come dicitura: *Corrispettivo pratica n° 104534551*;
- bollettino di c/c postale 86540044 IBAN del c/c postale IT42E0760101000000086540044 riportando nella causale di versamento: *Corrispettivo pratica n° 104534551*;

3. TIPOLOGIA DI LAVORO PER ESECUZIONE DELLA CONNESSIONE

Il lavoro necessario per eseguire la connessione è di tipo COMPLESSO (art. 10.1 TICA) e il tempo massimo previsto per l'esecuzione dei lavori per la realizzazione della connessione a cura Enel Distribuzione è di 90 giorni lavorativi, al netto di eventuali sospensive previste dal TICA (quali ad esempio appuntamenti per sopralluogo in data diversa da quella prevista da Enel Distribuzione, atti autorizzativi, ecc.).

Enel Distribuzione non risponde di eventuali danni per ritardi nell'esecuzione dei lavori di competenza per cause non imputabili alla stessa.

4. SOLUZIONE TECNICA



Le evidenziamo che l'accettazione del preventivo comporta la prenotazione della capacità di rete relativamente alla potenza di immissione indicata nel presente preventivo.

Il Suo impianto sarà allacciato alla rete di Distribuzione tramite Realizzazione di un nuovo tratto di linea BT in derivazione da nodo esistente su linea uscente da cabina secondaria CENTRO TERME..

Tale soluzione prevede:

ARMADIO STRADALE DI DERIVAZIONE: 0

CAVO BT AL 150 MM2 INTERRATO (ASFALTO): m 100

Evidenziamo inoltre che, qualora la soluzione tecnica di connessione alla rete del Suo impianto di produzione dovesse risultare, in tutto o in parte, comune ad altri impianti di produzione, è indispensabile mettere in atto il coordinamento tra i vari richiedenti interessati. Sarà nostra cura trasmettere ogni informazione necessaria ai fini di tale coordinamento, che potrà auspicabilmente riguardare la fase autorizzativa .

Per quanto riguarda la fase autorizzativa, in mancanza del suddetto coordinamento, La informiamo che, dopo l'approvazione del progetto dell'impianto di rete da Lei eventualmente predisposto per la gestione in proprio dell'iter autorizzativo, procederemo ad inviare tale progetto, limitatamente alla porzione che dovesse risultare comune, anche agli altri richiedenti interessati che abbiano scelto di seguire in proprio l'iter autorizzativo, affinché gli stessi ne tengano conto. Pertanto con l'accettazione del presente preventivo, Lei autorizza la consegna e la divulgazione a terzi del suddetto progetto.

Gli spazi ulteriori rispetto a quelli strettamente necessari alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione, eventualmente indicati nella specifica tecnica allegata e correlabili ad esigenze di successivi sviluppi del Suo impianto elettrico, saranno messi gratuitamente a ns. disposizione.

5. TUTELA DEGLI ELETTRODOTTI

Le facciamo presente che la localizzazione dei nuovi impianti di produzione, quali ad es. pannelli fotovoltaici, e delle relative opere accessorie, non deve comportare alcun problema nella gestione ordinaria e straordinaria degli impianti elettrici esistenti nonché del realizzando impianto di rete. In particolare non dovranno essere occupate le fasce necessarie alla suddetta gestione, la cui estensione per tipologia di impianto è riportata nella tabella "Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente" allegata.

Il rispetto della sopracitata prescrizione costituisce condizione indispensabile, tenuto anche conto delle facoltà previste a favore del Gestore della Rete dall'art. 121 del T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici n° 1775/33, per l'esecuzione delle attività di ispezione, di manutenzione ordinaria e straordinaria delle linee finalizzata a garantire la



continuità del servizio di distribuzione di energia elettrica o ad eliminare eventuali situazioni di pericolo, mediante anche l'impiego di specifici mezzi d'opera.

Eventuali Sue esigenze di spostamento dei nostri elettrodotti dovranno essere formalizzate per la successiva emissione del preventivo ad hoc, che conterrà anche la quantificazione dei relativi oneri economici.

6. ITER AUTORIZZATIVO

La gestione dell'iter autorizzativo è finalizzata all'ottenimento dell'autorizzazione alla costruzione ed esercizio delle opere di rete, compresi gli eventuali interventi di sviluppo della rete di distribuzione e/o della Rete di Trasmissione Nazionale (RTN) indicati nella soluzione tecnica, necessari alla connessione, nonché l'acquisizione di tutti gli altri provvedimenti amministrativi richiesti dalla legge ai fini della "cantierabilità" delle suddette opere e delle eventuali servitù di elettrodotto e/o cabina.

Tale gestione comporta quindi l'esecuzione di tutti gli adempimenti richiesti dalla normativa statale, regionale e/o dai regolamenti locali sia per il rilascio dei suddetti provvedimenti/atti amministrativi, sia per l'ottenimento, in maniera consensuale o mediante procedura coattiva, delle servitù di elettrodotto o cabina sulle proprietà interessate dalle opere di rete per la connessione.

Per quanto concerne l'impianto di rete per la connessione e gli interventi riguardanti la rete di distribuzione il rilascio dell'autorizzazione per la costruzione ed esercizio presuppone l'ottenimento dei pareri/nullaosta favorevoli di tutti gli Enti/P.A. competenti, come da indicazioni contenute nel RD n. 1775/33 e nelle Leggi di seguito evidenziate:

MANOMISSIONE SUOLO PUBBLICO - COMUNE - -

Nel caso di interventi sulla RTN, per l'iter autorizzativo relativo a tali interventi si dovrà tener conto di quanto riportato nella soluzione tecnica inviata da Terna ed allegata al presente preventivo.

Se il tracciato dell'impianto di rete di distribuzione interessa aree private, è necessaria la costituzione delle relative servitù di elettrodotto, la cui consistenza dovrà essere conforme alla tabella allegata al presente preventivo. Tale servitù, in caso di acquisizione consensuale, dovrà essere costituita secondo il testo fac-simile da richiedere ad Enel Distribuzione, altrimenti dovrà essere ottenuta in via coattiva nel rispetto delle indicazioni del DPR n. 327/01 e della relativa legislazione regionale. Per quanto riguarda gli interventi sulla RTN dovrà richiedere a Terna l'ampiezza delle fasce di rispetto dei loro impianti in modo da tenerne conto nell'ambito della progettazione autorizzativa degli stessi.

Qualora la localizzazione dell'impianto interessi aree pubbliche o interferisca con opere infrastrutturali e viarie, dovrà essere acquisito il relativo provvedimento per l'occupazione dell'area, nel rispetto delle convenzioni Enel Distribuzione/Enti eventualmente esistenti. Sarà a Sua cura verificare con Enel Distribuzione l'esistenza di tali accordi.

Per quanto concerne l'obbligo di informativa da parte del gestore di rete di cui agli artt. 7.3-e;



9.2; 9.4; 9.9 del TICA, si segnala che nella redazione delle istanze di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di rete per la connessione si dovrà tener conto:

- della normativa di settore sopra richiamata;
- della normativa disciplinante gli specifici vincoli (beni ambientali, ZPS, beni archeologici ecc..) eventualmente presenti nelle aree interessate dalla localizzazione del tracciato per l'impianto di rete;
- delle specifiche disposizioni di dettaglio emanate da ogni singolo Ente competente alla gestione dei vincoli;
- delle convenzioni Enel Distribuzione/Enti interessati.

Si segnala altresì che nella progettazione finalizzata alla definizione del tracciato definitivo della linea elettrica è necessario tenere conto della normativa applicabile in materia di tutela dall'esposizione ai campi elettromagnetici.

In particolare si richiamano:

- la legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici n° 36 del 22/02/2001;
- la disciplina di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 8 luglio 2003 (fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per i campi elettromagnetici generati dagli elettrodotti) concernente la fissazione dei limiti dell'obiettivo di qualità e l'elencazione dei luoghi soggetti a tutela;
- le prescrizioni di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 29 maggio 2008 concernente l'approvazione della metodologia di calcolo delle fasce di rispetto per elettrodotti;
- il documento Enel Distribuzione / "Linee Guida per l'applicazione del DM 29.05.08 - Distanza di Prima Approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche" pubblicata sul sito internet di Enel Distribuzione/all'indirizzo:

http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Pagine/regole_tecniche.aspx

Nell'istanza di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opere di rete necessarie alla connessione si dovrà:

- esplicitare la richiesta di dichiarazione di Pubblica Utilità delle suddette opere, propedeutica all'avvio dell'eventuale procedimento di asservimento coattivo o di espropriazione;
- richiedere l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio nel caso di opere elettriche inamovibili;
- precisare che le opere di rete necessarie alla connessione, se realizzate dal produttore, saranno cedute al gestore competente prima della messa in esercizio.

Facciamo presente che i tempi di esecuzione dell'impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente sono calcolati al netto dei tempi occorrenti per l'acquisizione di tutti gli atti autorizzativi necessari per la cantierabilità dell'opera, ivi comprese le eventuali servitù di elettrodotto.

- Il D. Lgs. n. 387/03 stabilisce che, nell'ambito del procedimento unico previsto dall'art. 12, commi dal 3 al 4bis, devono essere autorizzate, oltre che l'impianto di produzione, tutte le opere connesse e le infrastrutture indispensabili. Tra le opere connesse rientrano sia le opere di connessione alla rete di distribuzione che quelle alla rete di trasmissione nazionale



(RTN), come stabilito dall'art. 1 octies della L. n.129/2010.

Qualora per la realizzazione dell'impianto di produzione trovi applicazione la Procedura Abilitativa Semplificata (di seguito PAS) di cui all'art. 6 Dleg.vo n.28/2011, si evidenzia che condizione preliminare per l'avvio di tale procedura è che il richiedente abbia acquisito la disponibilità non solo dei terreni per la costruzione dell'impianto di produzione ma anche di quelli necessari per la realizzazione delle opere di connessione alla rete elettrica indicate dal gestore di rete nella soluzione tecnica. La disponibilità delle aree sopradette deve consentire la realizzazione e l'esercizio delle suddette opere.

Alla richiesta di PAS devono essere allegate le autorizzazioni, i nullaosta, o atti di assenso comunque denominati, ottenuti preventivamente e concernenti anche le opere di connessione sopradette.

Si sottolinea che l'istanza di autorizzazione unica di cui all'art.12 Dlgs n. 387/03 ovvero la richiesta di PAS di cui all'art. 6 del Dlgs 28/2011, dovranno necessariamente contenere la precisazione che, a costruzione avvenuta, le opere di rete per la connessione saranno ricomprese negli impianti del gestore di rete e saranno quindi utilizzate per l'espletamento del servizio pubblico di distribuzione/trasmissione. Conseguentemente il titolare dell'autorizzazione all'esercizio di tali opere non potrà che essere Enel Distribuzione e, limitatamente alle opere RTN, Terna.

Inoltre, sempre nell'ambito del procedimento autorizzativo o della PAS, dovrà essere fatto presente che, relativamente alle opere di rete per la connessione, non dovrà essere inserito, per il caso di dismissione dell'impianto di produzione, l'obbligo di rimozione delle stesse e di ripristino dei luoghi.

Con l'occasione rendiamo noto che le ulteriori informazioni che potranno essere utilizzate per la progettazione ai fini autorizzativi dell'impianto di rete di distribuzione per la connessione potranno essere acquisite attraverso la consultazione del sito:

http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Pagine/regole_tecniche.aspx

e del documento "Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione" sez. G e J.

Tenuto conto di quanto previsto dal TICA, in relazione al procedimento autorizzativo per la costruzione ed esercizio delle opere di rete per la connessione, potrà chiedere, all'atto di accettazione del presente preventivo, la predisposizione della documentazione autorizzativa. In tal caso dovrà versare l'importo di € 400,00+ IVA a titolo di corrispettivo per la copertura dei costi sostenuti per tale predisposizione. Tale importo è comprensivo del corrispettivo relativo alla predisposizione del piano particellare delle servitù.

Qualora l'impianto di produzione ricada nell'attività ad edilizia libera (art. 4 comma 2 lett. c, D.Lgs. n. 28/2011) potrà chiedere Enel Distribuzione la gestione dell'intero iter autorizzativo relativo all'impianto di rete per la connessione. Per la gestione di tale iter dovrà corrispondere con l'accettazione del presente preventivo l'importo di € 650,00 + IVA; tale importo è comprensivo del corrispettivo per predisposizione piano particellare e del corrispettivo



relativo alla costituzione delle servitù di elettrodotto.

Nel caso in cui Lei scelga di predisporre in proprio la documentazione progettuale da allegare all'istanza autorizzativa relativa alle opere di rete per la connessione, tale documentazione dovrà essere sottoposta ad Enel Distribuzione per il rilascio del benestare tecnico di competenza di cui all'art. 9 del TICA. La documentazione progettuale relativa agli eventuali interventi sulla RTN sarà da noi sottoposta alla validazione ed approvazione di Terna SpA.

Qualora **prima del rilascio del benestare tecnico sopradde**to, dovessero pervenirci altre richieste di connessione a fronte delle quali dovesse risultare necessaria la realizzazione di impianti di rete comuni, ci riserviamo di convocare tutti i soggetti interessati per raggiungere, ove possibile, un accordo in ordine alla localizzazione dei suddetti impianti.

In ogni caso, **una volta rilasciato il benestare tecnico ad una soluzione progettuale**, tutti i progetti autorizzativi relativi alla connessione degli impianti di produzione interessati, in tutto o in parte, dalla medesima soluzione tecnica, dovranno essere adeguati in modo da garantire la compatibilità degli stessi al progetto approvato. Sarà quindi cura di Enel Distribuzione, una volta rilasciato il suddetto benestare tecnico, inviare informativa a tutti i produttori interessati dalla medesima soluzione.

Evidenziamo poi che, con la consegna della documentazione progettuale relativa all'impianto di rete per la connessione per il benestare tecnico sopraddeto, Enel Distribuzione viene autorizzata, con l'accettazione del presente preventivo, a riprodurre e divulgare tale progetto per le proprie attività di connessione e sviluppo della rete, nonché a trasmetterlo a tutti i produttori interessati dalla medesima soluzione di connessione.

Le facciamo presente che dovrà presentare, nel rispetto dei termini indicati nell'art. 9 del TICA, la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo di cui al suddetto articolo. I suddetti termini decorrono dalla data di accettazione del presente preventivo e sono sospesi per il tempo necessario all'acquisizione della validazione della documentazione progettuale delle opere per la connessione da portare in autorizzazione. Contestualmente dovrà inviarci un'idonea informativa per attestare il rispetto di quanto sopra riportato. A tal fine potrà utilizzare il fac-simile pubblicato sul sito:

<http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Pagine/delibere.aspx>

Inoltre Lei è tenuto ad aggiornare Enel Distribuzione, con cadenza almeno semestrale, sugli avanzamenti del procedimento autorizzativo di cui all'art. 9 del TICA ed informarla tempestivamente dell'ottenimento o meno delle autorizzazioni, allegando, nel caso di ottenimento delle suddette autorizzazioni, l'avvenuta registrazione dell'anagrafica impianto all'interno di GAUDÌ, rilasciata da Terna ai sensi dell'art. 36 del TICA.

Il riferimento Enel Distribuzione, ai fini della convocazione nell'ambito del Procedimento Unico di cui all'art.12 del decreto legislativo n. 387/03 è:



Enel Distribuzione S.p.A. - Distribuzione Territoriale Rete Piemonte e Liguria - Unità Sviluppo Rete - Casella Postale 17010 - via Pindaro 29, 20128 Milano

La scelta tra le possibili opzioni riconosciute relativamente all'iter autorizzativo di cui all'art. 9 del TICA dovrà essere indicata all'atto di accettazione del presente preventivo.

Gli eventuali pagamenti dovranno essere effettuati contestualmente all'accettazione del preventivo.

7. MISURA DELL'ENERGIA IMMESSA E PRELEVATA DALLA RETE

La misura dell'energia sul punto di connessione è a cura di Enel Distribuzione, che provvederà ad addebitare i relativi oneri secondo quanto previsto dalle vigenti norme in materia di fatturazione ai clienti finali.

8. MISURA DELL'ENERGIA PRODOTTA

La misura dell'energia prodotta è a cura di Enel Distribuzione che provvederà ad addebitare i relativi oneri secondo quanto previsto dalla Delibera AEEG 88/07 e successive modifiche ed integrazioni.

9. INDENNIZZI

Qualora il **presente preventivo** venisse messo a sua disposizione oltre i tempi previsti dal TICA, sarà corrisposto un indennizzo automatico di importo pari a quanto previsto dall'art. 14.1.

Qualora il preventivo eventualmente rielaborato in base a prescrizioni delle autorità competenti per il rilascio delle autorizzazioni venisse messo a sua disposizione oltre 30 giorni lavorativi dalla data di ottenimento delle autorizzazioni, sarà corrisposto un indennizzo automatico di importo pari a quanto previsto dall'art. 14.1.

Qualora la **connessione** venga realizzata oltre i tempi previsti dal TICA, sarà corrisposto un indennizzo automatico di importo pari a quanto previsto dall'art. 14.2.

Gli indennizzi relativi a ritardo nella presentazione di eventuali **richieste di autorizzazione** in capo ad Enel Distribuzione o ritardo nella messa a disposizione delle informazioni necessarie alla predisposizione della documentazione da presentare nell'ambito del procedimento autorizzativo saranno regolati secondo quanto disposto dall'art. 14.3.

Saranno poi corrisposti gli altri indennizzi previsti dall'art. 14.3. del TICA.

Qualora gli indennizzi automatici dovuti Le venissero corrisposti in ritardo, si applicano le maggiorazioni previste al comma 40.5 del TICA.



10. VALIDITA' DEL PREVENTIVO

Il periodo di validità del presente preventivo, tenuto conto di quanto previsto dall'art. 7.2 del TICA, è di 45 giorni lavorativi a decorrere dalla data di ricevimento dello stesso.

11. ACCETTAZIONE DEL PREVENTIVO

Qualora sia Sua intenzione accettare il presente preventivo è necessario inviare i documenti in elenco mediante il Portale Produttori, utilizzando l'apposito servizio:

- Il modulo di accettazione, contenente altresì l'accettazione delle condizioni generali del contratto di connessione e delle condizioni generali del servizio di misura, compilato e firmato.
- Documentazione attestante il pagamento del corrispettivo per la connessione come precedentemente indicato.
- Eventuale istanza di curare tutti gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative per l'impianto di connessione, ovvero
- la richiesta ad Enel Distribuzione di curare il procedimento autorizzativo compresa la predisposizione della documentazione necessaria, allegando la ricevuta del pagamento del corrispettivo come indicato precedentemente, ovvero
- la richiesta ad Enel Distribuzione di predisporre esclusivamente la documentazione necessaria per l'iter autorizzativo allegando la ricevuta del pagamento del corrispettivo come indicato in precedenza.

12. CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE OPERE PER LA CONNESSIONE

Per consentirci di avviare la realizzazione delle opere di connessione di ns. competenza è necessario che, dopo l'ottenimento delle eventuali autorizzazioni previste nel presente preventivo, Lei ci invii con le modalità sopra indicate:

- comunicazione di completamento delle opere strettamente necessarie ai fini della realizzazione della connessione, indicate nella già citata Specifica Tecnica;
- documentazione attestante il pagamento della restante quota (70%) del corrispettivo per la connessione,

13. TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO

Richiamiamo la Sua attenzione sulle disposizioni del D.Lgs. n. 81 del 09 aprile 2008 "Attuazione dell'articolo 1 della legge 03 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" che regolamentano la materia della tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, ed in particolare sugli artt. n. 83 e 117, che vietano l'esecuzione di lavori in prossimità di linee elettriche o impianti elettrici con parti attive non protette a meno che non vengano adottate idonee precauzioni.



14. CONDIZIONI PER L'ATTIVAZIONE DELL'IMPIANTO

Una volta terminati i lavori di realizzazione della connessione, l'attivazione dell'impianto è subordinata al ricevimento della seguente documentazione:

- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il completamento dei lavori di realizzazione dell'impianto di produzione nelle tempistiche previste dal provvedimento autorizzativo
- Versamento del corrispettivo per la remunerazione delle attività di certificazione di fine lavori eseguite dai gestori di rete ai sensi della Delibera ARG/elt n.149/11 ed invio della certificazione attestante il pagamento dell'importo in questione (**documentazione richiesta solo per i soggetti titolari di un impianto di produzione iscritto al registro di cui all'art. 8 del decreto interministeriale 5 maggio 2011**)
- Esplicita richiesta di attivazione della fornitura di energia elettrica in prelievo, da inviare a cura del venditore di energia elettrica da Lei scelto, secondo le consuete modalità di scambio di comunicazioni con Enel Distribuzione (in assenza di tale documentazione e nel caso in cui la fornitura in prelievo sia destinata unicamente all'alimentazione dei servizi ausiliari dell'impianto di produzione, vale quanto specificato all'articolo 10.11 art. b del TICA)
- Regolamento di Esercizio, che le sarà messo a disposizione da Enel Distribuzione, da Lei compilato e sottoscritto da allegare al Portale Produttori, utilizzando l'apposito servizio.
- Documentazione di cui alla Sezione F della "Guida per le connessioni alle reti elettriche di ad Enel Distribuzione"
- Accettazione delle "Condizioni generali di contratto di connessione" e, se il servizio di misura è stato richiesto ad Enel Distribuzione, delle "Condizioni generali per il contratto di misura", allegate al presente preventivo, sottoscritte da parte del richiedente
- Comunicazione di completamento dei lavori strettamente necessari per l'attivazione dell'impianto di produzione previsti nella "Guida per le connessioni alla rete Enel Distribuzione"
- Attestazione rilasciata da Terna riportante l'abilitazione in GAUDÌ (http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTTRICO/gaudi.aspx) delle informazioni relative all'impianto di produzione, secondo quanto previsto dalla Delibera ARG/elt n. 124/10
- Nel caso di impianti registrati in GAUDÌ successivamente al 30 aprile 2012, comunicazione ad Enel Distribuzione, da parte di Terna, di Abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio delle Unità di Produzione su GAUDÌ.
Nel caso di impianti registrati in GAUDÌ fino al 30 aprile 2012, **ai fini dell'attivazione è comunque necessario che Enel Distribuzione validi i dati presenti nella copia cartacea dell'attestazione di avvenuta registrazione in GAUDÌ, che Lei dovrà provvedere ad inviarci**

La informiamo che, in sede di attivazione dell'impianto di produzione, il personale di Enel Distribuzione effettuerà, come previsto dall'art. 10.10 bis lettera a) e b) del TICA, nonché nel rispetto delle indicazioni della delibera AEEGSI n. 558/2014/S/EEL, una verifica al fine di accertare la corrispondenza tra quanto da lei dichiarato nell'iter di connessione dell'impianto e quanto riscontrato in loco al momento dell'attivazione.

Per effettuare tale verifica il personale di Enel Distribuzione dovrà accedere a tutti gli elementi essenziali dell'impianto accompagnato da una persona che abbia la completa conoscenza del sito e dei rischi specifici dello stesso, ciò per assicurare l'accesso in sicurezza del nostro personale. Al riguardo La informiamo che, durante l'attività di verifica,



Lei potrà farsi sostituire da persona da Lei delegata. In sede di verifica il nostro personale procederà al controllo della sua identità o della persona da lei delegata. Qualora la persona presente non sia munita di valido documento di riconoscimento, non potremo dare seguito alla verifica. In tal caso, l'attivazione verrà sospesa e sarà Sua cura contattare nuovamente Enel Distribuzione al fine di concordare una nuova data per l'attivazione dell'impianto. Per documentare la realizzazione dell'impianto di produzione il nostro personale effettuerà rilievi fotografici. Qualora, per motivi di sicurezza, il nostro personale non possa accedere a tutti o ad alcuni dei componenti essenziali dell'impianto, Lei dovrà inviare entro 5 giorni dell'attivazione dell'impianto la documentazione fotografica riguardante i componenti dell'impianto che non è stato possibile visionare. La suddetta documentazione dovrà essere inviata seguendo le indicazioni che Le verranno fornite dal nostro personale e descritte nel verbale di attivazione che Le sarà rilasciato in copia. Qualora la documentazione fotografica sopracitata non venga inviata nel termine suddetto o non risulti conforme a quanto richiesto, Enel Distribuzione è tenuta a darne informativa all'AEEGSI, al GSE, nel solo caso in cui per l'impianto sia stato richiesto l'incentivo, nonché alla Pubblica Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione.

La informiamo inoltre che, qualora non venga consentito l'accesso all'impianto di produzione ai nostri incaricati, non procederemo all'attivazione dell'impianto e invieremo specifica comunicazione all'AEEGSI, al GSE, nel solo caso in cui per l'impianto sia stato richiesto l'incentivo, nonché alla Pubblica Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'impianto di produzione, per informarli della sospensione del processo di attivazione. In questo caso sarà Sua cura contattare nuovamente Enel Distribuzione per concordare una nuova data di attivazione della connessione.

In tutti casi in cui, infine, il nostro personale rilevi evidenti difformità tra quanto da Lei dichiarato durante l'iter di connessione e lo stato dei luoghi, Enel Distribuzione non procederà all'attivazione dell'impianto, ed invierà specifica segnalazione alle Autorità e alla Procura della Repubblica competenti per gli accertamenti di competenza.

Le ricordiamo inoltre che, successivamente all'attivazione della connessione, dovrà comunicare ad Enel Distribuzione il codice ditta attribuito nella licenza fiscale di esercizio rilasciata dall'Agenzia delle Dogane territorialmente competente.

Per tutto l'iter della pratica di connessione dovrà fare riferimento a AMEDEO IANNOTTA n° telefonico 0324435402 e-mail: amedeo.iannotta@enel.com.

Con l'occasione comunichiamo di seguito il link del nostro sito internet sul quale potrete trovare informazioni utili ad ogni Vostra esigenza:

http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Pagine/descrizione_produttori.aspx.

15. OBBLIGHI INFORMATIVI A CARICO DEL RICHIEDENTE

Riteniamo opportuno farLe presente che, dopo l'accettazione del preventivo e per evitare la decadenza dello stesso, dovrà inviarci, come previsto dall'art. 31 del TICA, l'informativa sullo stato dell'iter autorizzativo ovvero sull'avvio dei lavori di realizzazione dell'impianto di



produzione precisando, per il caso di ritardo nell'avvio, se questo sia dovuto alla mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o a cause di forza maggiore ovvero ad altre cause a Lei non imputabili. Tale informativa dovrà pervenirci entro la tempistica indicata nel TICA mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il cui facsimile è disponibile sul sito:

<http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Pagine/delibere.aspx>

Le rammentiamo, inoltre, che dovrà esserci inviata, pena la decadenza del preventivo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'avvio dell'iter autorizzativo, nelle tempistiche previste dagli artt. 9.3, 9.5 e 9.8 del TICA. Con riferimento a quanto disposto agli artt. 9.3 e 9.5 del TICA, come modificati dalla deliberazione n. 328, la dichiarazione di avvio del procedimento autorizzativo da inviare al gestore di rete deve contenere "il tipo di iter autorizzativo seguito, nonché gli estremi ed i recapiti del responsabile del procedimento autorizzativo". Il facsimile di dichiarazione sostitutiva è disponibile sul sito:

<http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Pagine/delibere.aspx>

Le comunichiamo altresì che, in base all'art. 10.6 del TICA, se il suo impianto di produzione non venisse realizzato entro le tempistiche previste dall'autorizzazione alla costruzione, incluse eventuali proroghe concesse dall'ente autorizzante, il preventivo verrà a decadere. E' quindi necessario che, al termine dei lavori di costruzione dell'impianto di produzione, ci trasmetta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante il rispetto della tempistica sopraddeata. Il facsimile di dichiarazione sostitutiva è disponibile sul sito:

<http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/Pagine/delibere.aspx>

Le evidenziamo inoltre che, come previsto dall'art. 10.5 del TICA, è Suo onere provvedere ad inviarci un crono-programma relativo alla realizzazione dell'impianto di produzione ed al relativo aggiornamento, dandocene comunicazione con cadenza almeno trimestrale.

Le ricordiamo che, come previsto dall'art. 36 del TICA, a seguito dell'ottenimento delle autorizzazioni per la costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione, dovrà registrare il medesimo impianto all'interno di GAUDÌ, accedendo al link:

http://www.terna.it/default/Home/SISTEMA_ELETTTRICO/gaudi.aspx

Per maggiori informazioni sul processo di registrazione dell'impianto in GAUDÌ e sui successivi obblighi a Suo carico, necessari ai fini dell'Abilitazione ai fini dell'Attivazione e dell'Esercizio delle Unità di Produzione su GAUDÌ, previsti dal TICA, può consultare i manuali pubblicati sul sito internet di Terna, e la "Guida per le connessioni alla rete di Enel Distribuzione".

16. ALTRE INFORMAZIONI

La informiamo che, qualora dovessero pervenirci, anche successivamente alla accettazione del presente preventivo, altre richieste di connessione insistenti nell'area oggetto del Suo



intervento e la soluzione tecnica a Lei trasmessa dovesse diventare comune, anche soltanto in parte, a tali richieste di connessione, valuteremo l'opportunità di aggiornare le condizioni del presente preventivo con particolare riguardo a quelle relative alla gestione dell'iter autorizzativo dell'impianto di rete per la connessione ed alla realizzazione dell'impianto medesimo.

Qualora durante l'esercizio dell'impianto di produzione, Enel Distribuzione dovesse rilevare sistematiche immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, Enel Distribuzione, ove tecnicamente possibile, modificherà il valore della potenza in immissione richiesta e ricalcolerà il corrispettivo per la connessione sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo. Enel Distribuzione applicherà in tal caso al richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione, come stabilito nell'articolo 10.15 del TICA. Si considera come "sistematico" il superamento della potenza in immissione richiesta in almeno due distinti mesi nell'anno solare.

17. DOCUMENTAZIONE ALLEGATA

In allegato al presente preventivo si trasmettono:

- ☐ Condizioni generali del contratto di connessione
- ☐ Tabella riferimenti normativi iter autorizzativi
- ☐ Tabella "Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente"

Cordiali saluti

CARLO ANDREA GENESTRINI
Il Responsabile

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005.



Larghezza delle fasce da asservire in presenza di campate di lunghezza ricorrente¹

Tipo di linea	Natura conduttore	Sezione o diametro	Palificazione	Armamento	Lunghezza campata ricorrente (1)	Larghezza fascia (2)
BT	Cavo interrato	qualsiasi				3 m
MT	cavo aereo	qualsiasi	Qualsiasi	qualsiasi	qualsiasi	4 m
	Cavo interrato	qualsiasi				4 m
	rame nudo	25/35 mm ²	Qualsiasi	qualsiasi	160 m	11 m
	rame nudo	70 mm ²	Qualsiasi	qualsiasi	160 m	13 m
	Al- Acc. Lega di Al	Qualsiasi	Qualsiasi	qualsiasi	160 m	13 m
	Qualsiasi	Qualsiasi	Qualsiasi	qualsiasi	250 m	19 m
AT fino a 150 kV	All-Acc	$\Phi = 22,8$ mm	tralicci semplice terna	sospeso	400 m	27 m
			tralicci doppia terna	sospeso	400 m	28 m
	All-Acc	$\Phi = 31,5$ mm	tralicci semplice terna	sospeso	350 m	29 m
			tralicci doppia terna	sospeso	350 m	30 m
	Cavo interrato	qualsiasi				5 m

¹Di norma si adottano le larghezze delle fasce di rispetto riportate nella tabella seguente. Eventuali maggiori larghezze sono consentite per tener conto di soluzioni impiantistiche specifiche o di normative applicabili.

(1) Per campate di lunghezze superiori la larghezza H_a delle fasce da asservire va calcolata con riferimento alle posizioni impraticabili di cui all'art. 2.1.06 lettera h) del D.M. 21.03.1988 n. 449.

(2) La larghezza della fascia può essere aumentata qualora si presentino circostanze che lo consiglino.

CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO PER IL SERVIZIO DI CONNESSIONE DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE ALLA RETE ELETTRICA IN BASSA TENSIONE**PREMESSA**

a) l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas, d'ora innanzi denominata - per brevità- anche AEEG, con deliberazione ARG/elt n. 99/08 e successive modifiche ha approvato il Testo Integrato delle Condizioni Tecniche ed Economiche per la Connessione alle Reti con obbligo di connessione di terzi degli impianti di produzione di energia elettrica (di seguito denominato TICA);

b) in attuazione della sopra menzionata deliberazione, ENEL Distribuzione (di seguito denominata ENEL) ha adottato la "Guida per le connessioni alla rete elettrica di ENEL Distribuzione" pubblicata sul sito internet <http://eneldistribuzione.enel.it/it-IT/>, (di seguito denominata GUIDA) con la quale sono state definite le disposizioni generali relative alle modalità e condizioni contrattuali per l'erogazione da parte di ENEL del servizio di connessione alle reti elettriche per impianti di produzione;

c) il TICA prevede che i rapporti tra il gestore di rete interessato alla connessione ed il richiedente ai fini dell'erogazione del servizio di connessione siano regolati da un apposito contratto di connessione;

d) al fine di semplificare la contrattualizzazione di cui al precedente punto, ENEL ha predisposto le presenti condizioni generali di contratto che vengono inviate unitamente al preventivo per la successiva accettazione da parte del PRODUTTORE.

DEFINIZIONI

AEEG: è l'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas.

Cabina di consegna: è l'impianto, di cui alla norma CEI 0-16, occorrente per realizzare la connessione del PRODUTTORE.

Codice di Rete è il "Codice di trasmissione, dispacciamento, sviluppo e sicurezza della rete" emanato e periodicamente aggiornato da Terna secondo la normativa vigente.

Connessione è il collegamento alla rete di un impianto elettrico per il quale sussiste, almeno in un punto la continuità circuitale, senza interposizione di impianti elettrici di terzi, con la rete medesima.

Contratto di connessione in prelievo è il contratto che disciplina il rapporto tra il distributore ed il titolare del punto di connessione in prelievo al servizio di connessione per i prelievi di energia elettrica dalla rete ENEL.

Contratto per il servizio di trasporto è il contratto che disciplina il servizio di trasporto in relazione ai prelievi di energia elettrica effettuati sulla rete di distribuzione.

Garanzia fideiussoria contratto autonomo di garanzia con clausola a prima richiesta emesso da istituto di credito a favore di ENEL a garanzia del rimborso dei costi sostenuti da ENEL stessa per l'eliminazione dei vizi e difetti dell'impianto di rete realizzato da parte del PRODUTTORE. La garanzia avrà durata triennale e sarà d'importo pari al 30% del valore dell'impianto di rete realizzato dal PRODUTTORE.

GAUDI: è il sistema di Gestione dell'Anagrafica Unica Degli Impianti di produzione di energia elettrica predisposto da Terna ai sensi del TICA.

Impianto di rete per la connessione è la porzione di impianto per la connessione di competenza del gestore di rete con obbligo di connessione di terzi, compresa tra il punto di inserimento sulla rete esistente e il punto

di connessione.

Impianto di produzione è l'insieme del macchinario, dei circuiti, dei servizi ausiliari e degli eventuali carichi per la generazione di energia elettrica; ciascun impianto può essere diviso in una o più sezioni e queste in uno o più gruppi di generazione.

Interventi sulla rete elettrica esistente: interventi in relazione ai quali ENEL può consentire al PRODUTTORE di gestire l'iter autorizzativo e la realizzazione.

Impianto di rete per la connessione comune a più richiedenti: è l'impianto di rete necessario, in tutto o in parte, per la connessione di più impianti di produzione.

Iter autorizzativo è l'insieme dei procedimenti autorizzativi volta all'acquisizione delle autorizzazioni necessarie alla costruzione ed esercizio dell'impianto di rete per la connessione e delle attività finalizzate all'acquisizione delle relative servitù.

PESSE è il "Piano di Emergenza per la Sicurezza del Sistema Elettrico" adottato da Terna, ai sensi della deliberazione del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE) del 6 novembre 1979 n.91.

Potenza in immissione è la potenza massima riportata nel preventivo che il PRODUTTORE può immettere in rete.

PRODUTTORE: la persona fisica o giuridica che è o sarà titolare del Punto di Consegna e che ha la disponibilità dell'impianto di produzione di energia elettrica.

Punto di Consegna o Punto di Connessione è il confine fisico tra la rete di distribuzione e la porzione di impianto di connessione la cui realizzazione, gestione, esercizio e manutenzione rimangono di competenza del PRODUTTORE.

Punto di Prelievo è il punto in cui l'energia elettrica viene prelevata dalla rete con obbligo di connessione di terzi da parte del PRODUTTORE. Tale punto può coincidere con il Punto di Consegna.

Regolamento di esercizio: documento contenente le condizioni anche tecniche per l'esercizio dell'impianto di produzione e l'interoperabilità tra il medesimo e la rete di distribuzione come meglio definito dalle norme CEI 0-16.

Sviluppo è un intervento di espansione o di evoluzione della rete elettrica di distribuzione e/o di trasmissione, motivato, in particolare, dall'esigenza di estendere la rete per consentire la connessione di impianti elettrici di soggetti terzi alla rete medesima.

Terna è il Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale concessionario dell'attività di dispacciamento e trasmissione della rete elettrica.

UP: sono le unità di produzione di energia elettrica che compongono l'impianto di produzione.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI**Art. 1 Premesse, allegati e definizioni.**

1.1 Le premesse e le definizioni formano parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali.

1.2 Ai fini e per gli effetti del presente documento, valgono anche le disposizioni contenute nella GUIDA, cui si fa rinvio per quanto non specificamente previsto nelle presenti condizioni generali.

1.3 In caso di contrasto tra le disposizioni contenute nelle presenti condizioni e quelle contenute nella GUIDA prevalgono le prime.

Art. 2 Oggetto.

2.1 Le presenti condizioni generali disciplinano i rapporti tra ENEL ed il PRODUTTORE relativamente alla connessione in media tensione alla rete elettrica degli impianti di produzione.

TITOLO II – OBBLIGHI DELLE PARTI PRIMA DELL'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE**Art. 3 Obblighi del Produttore**

3.1. Il PRODUTTORE, con l'accettazione del preventivo, si impegna a:

a) rispettare le previsioni contenute nella GUIDA e sottoscrivere il Regolamento di Esercizio prima dell'attivazione della connessione;

b) costruire l'impianto di produzione da connettere alla rete di ENEL, salvo cause di forza maggiore o fatto del terzo, caso fortuito o eventi comunque allo stesso non imputabili;

c) provvedere a tutto quanto necessario ad inserire le UP in GAUDI ed ai successivi aggiornamenti;

d) costruire, previa acquisizione delle eventuali autorizzazioni o permessi, nel rispetto delle regole di buona tecnica, le opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione indicate nella specifica tecnica, allegata al preventivo o consegnata in sede di sopralluogo per la redazione del preventivo, nonché di darne comunicazione scritta di completamento a Enel

e) stipulare con Enel contratto per la costituzione di servitù di elettrodotto e/o di cabina qualora l'impianto di rete interessi aree che siano nell'esclusiva proprietà del Produttore;

f) qualora opti di seguire l'iter autorizzativo relativo all'impianto di rete per la connessione e quello per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, sottoporre ad ENEL, prima della presentazione dell'istanza di autorizzazione, la relativa documentazione progettuale per la validazione di competenza nonché ottenere a favore di ENEL o volturare in capo a ENEL, con oneri a proprio carico, tutte le autorizzazioni, licenze o permessi inerenti gli impianti di cui sopra rilasciati dalle competenti Amministrazioni ed anche le relative servitù di elettrodotto, consegnando la connessa documentazione, anche tecnica;

g) ad eliminare le eventuali difformità riscontrate da Enel in relazione alle opere necessarie alla realizzazione fisica della connessione realizzate dal PRODUTTORE, dandone comunicazione ad ENEL;

h) nel caso in cui il PRODUTTORE abbia gestito l'iter autorizzativo per l'impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete, rimborsare ad ENEL tutti i danni o oneri che la stessa dovesse sopportare per il caso in cui l'impianto di rete e/o l'eventuale intervento sulla rete non siano assistiti, per responsabilità del PRODUTTORE, da provvedimenti autorizzativi legittimi e/o servitù valide ed efficaci, anche nei confronti dei terzi;

i) a non chiedere ad ENEL il risarcimento dei danni per mancata produzione nel caso tale situazione sia conseguenza dell'annullamento di provvedimenti amministrativi ovvero del venir meno delle servitù relative all'impianto di rete per la connessione.

Art. 4 Obblighi di ENEL.

4.1. ENEL, qualora il PRODUTTORE, con l'accettazione del preventivo, scelga di non curare gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative, si attiva per l'acquisizione delle autorizzazioni e permessi eventualmente necessari per la costruzione e esercizio dell'impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete esistente, dandone la relativa informativa nel rispetto della tempistica prevista dall'AEEG;

4.2 ENEL, qualora il PRODUTTORE, con l'accettazione del preventivo, scelga di curare gli adempimenti connessi alle procedure autorizzative dell'impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete esistente, si impegna a:

a) fornire, se non già contenute nel preventivo, tutte le informazioni necessarie per la predisposizione della documentazione che il PRODUTTORE deve presentare per l'ottenimento di autorizzazioni, permessi e servizi necessari alla costruzione e all'esercizio sia dell'impianto di rete per la connessione che degli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente;

b) predisporre, se richiesta dal PRODUTTORE, la documentazione per l'acquisizione delle autorizzazioni, permessi e servizi di cui alla precedente lett. a;

4.3. ENEL, una volta ottenute le autorizzazioni, i permessi e le servizi necessarie alla costruzione dell'impianto di rete per la connessione e/o per gli eventuali interventi sulla rete elettrica esistente, si impegna, nel rispetto dei tempistica prevista dall'AEEG, a realizzare l'impianto di rete per la connessione, salvo casi di forza maggiore, fatto del terzo, caso fortuito o eventi comunque non imputabili ad ENEL. Realizzato l'impianto di rete per la connessione, ENEL ne dà comunicazione al PRODUTTORE.

TITOLO III - EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI CONNESSIONE**Art. 5 Attivazione e prosecuzione del servizio di connessione.**

5.1. In esito alla realizzazione dell'impianto di rete per la connessione e/o degli eventuali interventi sulla rete e dopo il collaudo positivo degli impianti, ENEL si impegna, nel rispetto di quanto previsto nel presente contratto, ad attivare e mantenere la connessione.

5.2. L'attivazione e la prosecuzione del servizio di connessione sono subordinate al verificarsi delle seguenti condizioni:

a) che, in relazione ai prelievi di energia elettrica necessari per il funzionamento dell'impianto di produzione ed effettuati nel Punto di Consegna, ovvero da eventuale altro Punto di Prelievo di cui il PRODUTTORE sia titolare, siano stati stipulati gli specifici contratti per la regolamentazione dei prelievi stessi (contratto per il servizio di trasporto e contratto di connessione in prelievo);

b) che le apparecchiature di misura dell'energia prodotta, ove il PRODUTTORE (nei casi previsti dalle disposizioni dell'AEEG) abbia optato per l'installazione a propria cura delle stesse, siano conformi alle prescrizioni delle GUIDA e siano teleleggibili da ENEL;

c) che il PRODUTTORE abbia stipulato con ENEL il contratto per il servizio di misura, qualora nei casi previsti dall'AEEG, abbia chiesto ad ENEL l'attivazione del servizio;

d) che all'impianto di produzione non sia connesso, salvo quanto previsto dalla normativa vigente, alcun impianto che risulti essere direttamente od indirettamente nella

e) che il PRODUTTORE abbia sottoscritto il Regolamento di Esercizio BT, rispetti le prescrizioni ivi contenute ed abbia ottenuto l'abilitazione delle in GAUDI';

f) che permangano le autorizzazioni, i permessi e le servizi riguardanti la costruzione e l'esercizio dell'impianto di rete di connessione e quelli relativi agli interventi sulla rete esistente.

Art. 6 Servizio di connessione.

6.1. A seguito dell'attivazione della connessione alla rete dell'impianto di produzione, il PRODUTTORE acquisisce il diritto ad esercire l'impianto di produzione in parallelo con la rete ENEL e ad immettere energia elettrica nella rete ENEL nei limiti della potenza in immissione e nel rispetto:

a) delle prescrizioni tecniche per la connessione stabilite nel preventivo e nel Regolamento di Esercizio;

b) delle condizioni tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alla rete stabilite dall'AEEG;

c) regole e obblighi contenuti nel Codice di Rete;

d) delle norme tecniche in vigore (CEI - Comitato Elettrotecnico Italiano).

6.2. Il PRODUTTORE si impegna, inoltre, a:

a) mantenere in stato di perfetta efficienza i propri impianti in modo da non recare danno alla rete ENEL, agli altri clienti già connessi alla stessa, nonché alle altre reti a cui la rete ENEL è sottesa;

b) impedire, salvo caso di forza maggiore, caso fortuito o fatto del terzo, il danneggiamento di impianti ed apparecchiature di ENEL insistenti su aree di sua proprietà, anche se non esclusiva;

c) adeguare, sostenendo i relativi costi, su richiesta di ENEL e secondo le modalità da questa definite, l'impianto di produzione nei casi in cui interventi di sviluppo della rete ENEL o altre esigenze della rete elettrica lo rendano necessario per garantire la sicurezza del sistema elettrico;

d) far sì che, nel caso di trasferimento a terzi della titolarità dell'impianto di produzione o comunque in ogni situazione che comporti una modifica del soggetto giuridico che ha la disponibilità dell'impianto di produzione, il nuovo titolare assuma a suo carico le obbligazioni previste nel preventivo, nelle presenti condizioni generali di contratto e nel Regolamento di Esercizio inviando tempestiva comunicazione scritta ad ENEL onde permettere le successive stipulazioni contrattuali con il nuovo titolare dell'impianto di produzione;

e) segnalare, tempestivamente e per iscritto, ad ENEL l'eventuale cessione di ramo di azienda e qualsivoglia situazione e/o operazione societaria che comporti la variazione nella titolarità della connessione;

f) non effettuare prelievi di energia elettrica qualora non abbia concluso i contratti di cui all'art. 5.2 lett. a);

g) garantire, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti, il corretto esercizio nonché la manutenzione delle apparecchiature di misura e degli eventuali apparati di telelettura dallo stesso installate;

h) garantire a ENEL e/o a propri incaricati l'accesso, in qualsiasi momento, all'apparecchiatura di misura

i) Il PRODUTTORE non può immettere una potenza superiore a quella indicata nel preventivo; in caso di superamento della potenza in immissione in almeno due distinti mesi nell'anno solare da parte del PRODUTTORE, qualora ENEL non proceda alla risoluzione del contratto e ritenga tecnicamente possibile aumentare la potenza in immissione, il PRODUTTORE deve

corrispondere gli importi richiesti da Enel in base alle disposizioni dell'AEEG e sottoscrivere, se necessario, nuovo contratto di connessione.

6.3. L'ENEL si impegna a:

a) mantenere in efficienza, nel rispetto della normativa tecnica vigente, l'impianto di rete per la connessione nonché le proprie apparecchiature di misura e telelettura;

b) mantenere attiva la connessione salvo quanto previsto ai successivi artt. 8 e 9.

Art. 7 Condizioni particolari per i prelievi.

7.1. Con riferimento ai prelievi di energia effettuati nel Punto di Consegna, trova applicazione, per quanto non specificamente previsto nelle presenti condizioni generali, quanto stabilito nel contratto di connessione in prelievo.

Art. 8 Limitazioni all'esercizio.

8.1. ENEL potrà imporre limitazioni di esercizio all'impianto del PRODUTTORE, sino alla sospensione del servizio, nel caso di violazione delle presenti condizioni generali, delle disposizioni del Regolamento di Esercizio nonché nei seguenti casi:

a) qualora siano necessari interventi di sviluppo e/o adeguamento della rete elettrica anche in assolvimento degli obblighi derivanti a proprio carico dall'atto di connessione di cui ENEL è titolare;

b) qualora sussistano ragioni di sicurezza e continuità del servizio elettrico;

c) nei casi di mancata interconnessione con altri esercenti o in caso di specifiche disposizioni di TERNA o, ancora, in caso di disposizioni adottate in attuazione del PESSE;

d) per l'espletamento delle attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete ENEL.

8.2. Nei casi di cui al comma precedente, nei casi di guasti o difetti dell'impianto di rete realizzato dal PRODUTTORE e comunque in ogni caso di limitazioni non imputabili a ENEL, il PRODUTTORE non ha diritto ad alcuna forma di remunerazione, indennizzo o risarcimento;

8.3. Qualora ENEL, per ordine di autorità o in base alla normativa vigente ovvero in attuazione di provvedimenti dell'AEEG (quale ad ad es. la delibera AEEG ARG/elt 4/08) debba disalimentare il Punto di Consegna, il PRODUTTORE esonera ENEL da ogni responsabilità per le conseguenti limitazioni o sospensioni di esercizio dell'impianto di produzione.

Art. 9 Cessazione del servizio di connessione.

9.1 Il PRODUTTORE ha facoltà di chiedere in qualsiasi momento la cessazione del servizio di connessione mediante comunicazione scritta da inviare nel rispetto delle disposizioni dell'AEEG;

9.2. E' riconosciuta ad ENEL la facoltà di cessare il servizio di connessione e, contestualmente, di risolvere di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., il contratto di connessione di cui alle presenti condizioni generali, al verificarsi di anche una soltanto delle circostanze di seguito elencate:

a) inadempimento da parte del PRODUTTORE ad uno degli obblighi previsti a suo carico nei precedenti articoli 5 e 6;

b) ogni altro comportamento che possa compromettere la sicurezza o la continuità del servizio elettrico.

Art. 10 Efficacia.

10.1. Le presenti condizioni generali diventano vincolanti a decorrere dalla data di ricevimento da parte di ENEL dell'accettazione del preventivo e conservano la loro efficacia per tutta la durata del servizio di

connessione.

10.2 In caso di trasferimento a terzi della titolarità o della disponibilità dell'impianto di produzione ovvero in caso di cessione di ramo d'azienda di cui all'art.6.2 lett. d) ed e), il PRODUTTORE rimane vincolato al rispetto di tutte le obbligazioni assunte verso ENEL, rispondendo di ogni danno, diretto ed indiretto, fino a che detti terzi non abbiano assunte nei confronti di ENEL le medesime obbligazioni.

Art. 11 Riservatezza e trattamento dei dati personali.

11.1 Tutte le informazioni di carattere personale, industriale, finanziario, economico, patrimoniale e commerciale, rilasciate dal PRODUTTORE a ENEL sono da considerarsi riservate e non saranno utilizzate da ENEL se non in funzione di attività previste dalla legge o dalle MCC o altrimenti prescritte dalle autorità competenti. ENEL garantirà al PRODUTTORE il rispetto del segreto d'ufficio e della riservatezza su tutte le informazioni riservate ricevute e non comunicherà dette informazioni a terzi senza il consenso scritto del PRODUTTORE.

11.2 Il PRODUTTORE consente che ENEL possa utilizzare e pubblicare i propri dati, in forma aggregata ed anonima, per l'elaborazione di bilanci, a fini statistici o per altre finalità istituzionali.

11.3 Il PRODUTTORE, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, presta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione, da parte di ENEL, dei dati riguardanti la connessione - ivi compresi quelli di misura dei prelievi e dei consumi - nei limiti in cui il trattamento e la comunicazione siano funzionali all'adempimento di tutti gli obblighi previsti dalle presenti condizioni generali, dalla legge, da regolamenti, da delibere, dalla normativa comunitaria e dalle GUIDA.

11.4 Il PRODUTTORE, ai sensi di quanto previsto dal D.Lgs.n.196/2003, acconsente che i dati dallo stesso forniti siano utilizzati per il monitoraggio della qualità del servizio prestato e che gli stessi dati possano essere comunicati, per le medesime finalità, a società controllate o collegate e/o a terzi fornitori di servizi.

Art. 12 Modifiche ed integrazioni alle presenti condizioni generali e clausola di rinvio.

12.1. Integrano automaticamente il presente documento le condizioni obbligatoriamente imposte dalla legge o da provvedimenti dell'AEEG, di altre pubbliche Autorità o di altri soggetti competenti.

12.2. Parimenti, si intendono abrogate le condizioni che risultino incompatibili con quanto imposto ai sensi del precedente comma.

12.3. Qualora, a seguito dei provvedimenti dell'AEEG non sia possibile la modifica automatica del presenti condizioni generali, ENEL provvederà a formulare le conseguenti clausole integrative o modificative e a renderle note al PRODUTTORE ai fini della successiva sottoscrizione, sempre che necessaria.

12.4. Per quanto non espressamente previsto dalle presenti condizioni generali, le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del TICA.

Art. 13 Cessione del contratto.

13.1. ENEL potrà cedere il contratto ad altra impresa distributrice di energia elettrica ovvero al gestore di rete competente.

Art. 15 Foro competente

15.1 Per qualsiasi controversia rientrante nella giurisdizione del giudice ordinario che dovesse insorgere in merito all'

interpretazione e/o esecuzione del presente Contratto, le Parti, d'intesa, stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di: TORINO